

ALLEGATO 2

COMUNE DI ZUMAGLIA

PROVINCIA DI BIELLA

REP. N.

CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE

DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E DEL CAMPO DA TENNIS

SCRITTURA PRIVATA

L'anno _____ addi _____ del mese di _____

_____ in _____ e nella sede comunale.

• _____ domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, in via Roma n. 18 B la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta (codice fiscale n. 00390230027);

• Il sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, legale rappresentante dell'associazione sportiva _____ con sede a _____ (codice fiscale/p.Iva n. _____).

PREMESSO

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. _____ del _____, si stabiliva di affidare in concessione per un periodo di due anni decorrenti dalla data di stipula della presente, il servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato "Palestra comunale"

CIÒ PREMESSO

Tra i comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, a mezzo del presente atto,

SI CONVIENE E STIPULA

Il **Comune di Zumaglia** (in seguito denominato "COMUNE"), nella persona del _____ in conformità alla citata determinazione del Responsabile del servizio n. _____ del _____ affida in concessione all'associazione sportiva d _____ (in seguito denominata "ASSOCIAZIONE") che, nella persona del suo legale rappresentante sig. _____, accetta, il servizio di gestione del Campo Sportivo Comunale e dell'adiacente Campo da Tennis, e relative pertinenze, per il periodo di 2 (DUE) anni, a decorrere dal _____ e fino al _____, alle condizioni e con le modalità di seguito specificate.

Art. 1 - Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile, con una azione combinata che unisca le potenzialità del COMUNE e dell'ASSOCIAZIONE, e la gestione diretta dell'impianto sportivo comunale esistente e relative pertinenze.

2. Si precisa quanto segue:

a) impianti sportivi si intendono il campo di calcio e il campo da tennis, nonché gli spogliatoi annessi;

b) per pertinenze, si intendono gli accessi, le aree di transito e i vani accessori degli spogliatoi (servizi, depositi, centrale termica ecc.);

c) l'ASSOCIAZIONE si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza della consistenza dei locali e degli impianti oggetto del servizio stesso, degli arredi, attrezzature e macchinari esistenti, nonché del

contenuto della presente convenzione che dovrà essere rispettato in ogni sua parte.

Art. 2 - Finalità e obiettivi della convenzione

1. L'impianto sportivo comunale risponde alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, di incrementare la conoscenza dei valori più nobili e la pratica dello sport.

2. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa e articolata, tesa al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dall'ASSOCIAZIONE finalizzate sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi, scuole sportive ecc.) e rivolte soprattutto al settore giovanile;

b) partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;

c) supporto organizzativo e tecnico a iniziative sportive organizzate dal COMUNE o da soggetti diversi;

d) partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e il COMUNE.

Art. 3 - Gestione ordinaria degli impianti

1. È fatto divieto all'ASSOCIAZIONE di eseguire nuovi lavori e opere sugli impianti. Ove essi si rendessero necessari, per qualsiasi miglioramento funzionale, potranno essere effettuati solo dal COMUNE. Eventuali deroghe dovranno essere concordate di volta in volta.

2. La gestione ordinaria degli impianti deve espletarsi nel modo seguente:

A) a carico dell'ASSOCIAZIONE:

1. servizio di pulizie ad ogni uso dell'impianto, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
 2. servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
 3. servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
 4. manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature, dei macchinari presenti all'interno degli spogliatoi;
 5. manutenzione ordinaria delle apparecchiature elettriche, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
 6. espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c.;
 7. manutenzione ordinaria delle porte e delle serrature;
 8. ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
 9. attivazione di un servizio di pronto soccorso, mantenendo a disposizione i necessari medicinali e apparati di pronto soccorso;
 10. assicurazione per responsabilità civile verso terzi e dipendenti;
 11. intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tassa/canone rifiuti ecc.), sollevando espressamente da ogni responsabilità il Comune di Zumaglia in caso di inadempienza nei pagamenti delle bollette.
 12. taglio erba e pulizia delle aree esterne al campo di calcio ogniqualvolta necessario al corretto espletamento della pratica sportiva
 13. pulizia e manutenzione del campo da tennis
 14. manutenzione ordinaria delle recinzioni delle aree esterne
- Tutti i lavori necessari all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo potranno essere effettuati indistintamente sia da personale volontario

dell'ASSOCIAZIONE, sia da personale dipendente dall'ASSOCIAZIONE, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni e al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

13. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a volturare a proprio carico tutte le utenze immediatamente dopo la stipula del contratto e di sollevare pertanto il COMUNE in caso di inadempienza nei pagamenti;

B) a carico del COMUNE:

1. manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti dell'ASSOCIAZIONE;

2. manutenzione delle facciate esterne dei fabbricati e dei tetti;

3. manutenzione impianti termici attraverso il "Terzo Responsabile"

Art. 4 - Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

a) direttamente dall'ASSOCIAZIONE, senza limitazione di tempi, dalle ore 8.00 alle ore 22.30 di ogni giorno.

L'ASSOCIAZIONE deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi;

b) dal COMUNE per lo svolgimento di iniziative sportive, ricreative, sociali e culturali, in tempi e orari preventivamente concordati con l'ASSOCIAZIONE al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto e ai servizi che l'ASSOCIAZIONE è tenuta a prestare è a titolo gratuito;

c) dalle istituzioni scolastiche cui il Comune fa riferimento, e, nella fattispecie, dalle scuole di ogni ordine e grado facenti capo all'Istituto Comprensivo, in caso di esplicite richieste da concordarsi con la direzione scolastica. Per tale caso, l'uso è da intendersi gratuito.

d) da gruppi o sodalizi aderenti o affiliati all'ASSOCIAZIONE;

2. L'uso degli impianti resta comunque subordinato alla programmazione e ai calendari previsti dall'ASSOCIAZIONE e compatibilmente con gli impegni di cui alla precedente lettera b).

3. L'ASSOCIAZIONE, per gli usi di cui alle precedenti lettere b), c), d), è tenuta a espletare le seguenti prestazioni:

a) apertura, chiusura e custodia degli impianti; di norma gli impianti dovranno essere resi agibili almeno un'ora prima dell'utilizzo;

b) supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;

c) presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi, ove richiesto per legge.

4. L'ASSOCIAZIONE deve espletare il controllo del corretto utilizzo della struttura, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature da parte degli utenti, rispondendo dei danni arrecati. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti, agli arredi e alle attrezzature, l'ASSOCIAZIONE è autorizzata a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra l'ASSOCIAZIONE e l'utilizzatore dell'impianto.

Art. 5 - Modalità e responsabilità dell'ASSOCIAZIONE nell'uso degli

impianti

1. L'ASSOCIAZIONE è tenuta a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale e ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. Il COMUNE può rivalersi anche sulle garanzie prestate.

2. L'ASSOCIAZIONE può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:

- a) attività sportiva: allenamenti, corsi, stage, campionati, riunioni ecc.;
- b) attività amministrative e sociali;
- c) ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente art. 2.

3. L'ASSOCIAZIONE può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:

- a) incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
- b) sponsorizzazione di iniziative sportive;
- c) esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e con esclusione di qualsiasi forma di propaganda politica;
- d) contributi pubblici e privati;
- e) quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- f) quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati, preventivamente concordate con il COMUNE.

Art. 6 - Somministrazione di alimenti e bevande

1. In concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la

somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso l'ASSOCIAZIONE dovrà munirsi della prescritta autorizzazione di cui alla Legge 25/08/1991, n. 287, e Legge Regione Piemonte 29/12/2006, n. 38.

2. Non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Art. 7 - Durata

1. La presente convenzione ha durata di 2 anni, a decorrere dalla data di stipula della presente, con scadenza il _____

2. È facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte entro il 31 gennaio di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione.

L'ASSOCIAZIONE è comunque tenuta a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.

3. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione.

4. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione, con apposito atto integrativo, per esigenze del COMUNE, ovvero su proposta dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 8 - Corrispettivi

1. Non è prevista l'erogazione di alcun corrispettivo da parte del COMUNE nei confronti dell'Associazione, che si intende compensata con i proventi della propria attività.

2. Non è previsto il versamento di alcun canone da parte

dell'ASSOCIAZIONE in favore del COMUNE.

Art. 9 - Cauzione

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto in concessione , l'ASSOCIAZIONE ha presentato idonea cauzione pari a Euro 2.500,00 per 2 anni di concessione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa _____ ,

2. Sulla detta cauzione il COMUNE potrà rivalersi del mancato adempimento contrattuale o dei danni che fossero arrecati alle strutture fisse, agli impianti, agli arredi, alle attrezzature e ai macchinari per cause diverse dalla mera accidentalità, o da deterioramento, o da fatti esterni non imputabili agli utenti dell'impianto.

Art. 10 - Verifiche

1. Il COMUNE si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:

- a) controllare lo stato di manutenzione degli impianti;
- b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dall'ASSOCIAZIONE, e in particolare il rispetto dei calendari di gare, allenamenti, orari di apertura e chiusura.

2. All'ASSOCIAZIONE è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.

3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dal COMUNE.

Art. 11 - Responsabilità

1. Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale

carico dell'ASSOCIAZIONE.

2. L'ASSOCIAZIONE solleva e tiene indenne il COMUNE da ogni e qualsiasi fatto pregiudizievole, diretto o indiretto, comunque derivante o connesso con ogni attività svolta nell'ambito degli impianti.

3. Il COMUNE resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'ASSOCIAZIONE e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

4. L'ASSOCIAZIONE assume a proprio carico l'obbligo di intervenire in ogni sede, compresa quella processuale, per sollevare le responsabilità o comunque garantire il COMUNE a fronte di qualsiasi richiesta, pretesa o azione di sorta intrapresa in relazione alla predetta attività svolta da essa ASSOCIAZIONE.

Art. 12 - Norme in merito al conseguimento della sicurezza

1. L'ASSOCIAZIONE dichiara di conoscere le norme che regolamentano gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, per quanto interagenti con la presente convenzione, e dichiara di accettarne gli oneri derivanti oltre la piena delega a datore di lavoro per gli immobili e le aree nelle quali si svolgono le attività oggetto della presente convenzione, predisponendo altresì tutte le tutele del caso.

Art. 13 - Assicurazioni

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà utilizzato nella gestione, sono a totale carico dell'ASSOCIAZIONE che ne è la sola responsabile.

2. A copertura dei rischi del servizio, l'ASSOCIAZIONE si impegna a stipulare, e mantenere valida e operante per l'intera durata della

convenzione, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e dipendenti, con un massimale di euro 3.000.000 per sinistro/persona/cose.

3. Il COMUNE si impegna a stipulare, e mantenere valida e operante per l'intera durata della convenzione, polizza assicurativa incendio.

4. Qualora l'ASSOCIAZIONE stipulasse una polizza incendio a copertura dei propri beni, questa dovrà prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del COMUNE.

Art. 14 - Inadempimento - Cause di risoluzione - Diritto di recesso

1. Nel caso di inosservanza da parte dell'ASSOCIAZIONE di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il competente Responsabile del servizio del COMUNE inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'ASSOCIAZIONE. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il COMUNE potrà ordinare all'ASSOCIAZIONE l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi seguenti:

a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata e accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all'ASSOCIAZIONE;

b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;

c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento dell'ASSOCIAZIONE.

2. Il COMUNE, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla

cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'ASSOCIAZIONE.

3. È fatto divieto di ogni forma di sub concessione. È conseguentemente nullo ogni patto eventualmente assunto dall'ASSOCIAZIONE in violazione del predetto divieto. Sono altresì vietati l'affitto e la cessione a terzi (in tutto o in parte) del contratto. La violazione di tali divieti comporterà la risoluzione della presente convenzione.

4. È fatto salvo il diritto di recesso del COMUNE per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del servizio all'ASSOCIAZIONE previa motivata delibera della Giunta Comunale.

5. In caso di risoluzione o recesso l'ASSOCIAZIONE non avrà titolo a richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta.

Art. 15 - Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente.

Art. 17 - Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 18 - Riconsegna dell'impianto

1. Alla scadenza della presente convenzione, o prima in caso di risoluzione

anticipata o recesso, l'impianto dovrà essere riconsegnato al COMUNE perfettamente funzionante, e in normali condizioni d'uso, comprese le migliorie eventualmente e concordemente apportate a norma dell'art. 3, comma 1.

Art. 19 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Per il Comune

La controparte:
